

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (62)100

Vol. 1962/0027

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
COMMISSIONE

VI/COM(62) 100 definitivo

Orig. : D

Bruxelles, 22 maggio 1962

Riservato

Progetto

REGOLAMENTO N° ...

RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI PRELIEVI
NEI CONFRONTI DEI PAESI TERZI APPLICABILI AI SUINI MACELLATI

(Proposta della Commissione al Consiglio)

VI/COM(62) 100 definitivo

Progetto

REGOLAMENTO N° ...

RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI PRELIEVI NEI
CONFRONTI DEI PAESI TERZI APPLICABILI AI SUINI MACELLATI

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Visto il Regolamento n. 20 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina e in particolare l'art. 5;

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, per i suini macellati l'ammontare del prelievo nei confronti dei Paesi terzi per ciascuno Stato membro è composto da:

- a) un elemento pari al prelievo intracomunitario fissato nei confronti dello Stato membro il cui prezzo dei suini macellati, per qualità comparabili di suini macellati sui mercati rappresentativi durante l'ultimo ciclo completo di prezzi assunto per la determinazione del prezzo medio di mercato è il più basso;
- b) un elemento corrispondente alla differenza tra i costi di alimentazione dovuta ai divari constatati fra i prezzi dei cereali da foraggio nello Stato il cui prezzo medio dei suini macellati è il più basso ed il prezzo di questi cereali sul mercato mondiale.

.../...

Per l'elemento di cui alla lettera b) è calcolato sulla base:

- della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di carne suina assumendo che tale quantità è pari a kg 4,0;
- della composizione rappresentativa per lo Stato membro in cui i prezzi medi dei suini macellati sono i più bassi;
- dei prezzi di vendita dei cereali da foraggio nella fase del commercio all'ingrosso nello Stato membro in cui i prezzi dei suini macellati sono i più bassi;
- dei prezzi dei cereali da foraggio, per i quali ai prezzi CIF si aggiungono le spese di trasporto;

L'elemento di cui alla lettera b) è fissato preventivamente per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1962;

- c) un elemento pari, per il primo anno di applicazione del regime dei prelievi, al 2% della media dei prezzi d'offerta, ai quali sono state offettuate nell'anno precedente le importazioni nella Comunità in provenienza dai Paesi terzi, per i quali si assume un prezzo medio di offerta pari a M 251,63

.../...

Articolo 1°

L'ammontare dei prelievi applicabili ai suini macellati nei confronti dei Paesi terzi per le importazioni, espresso in unità di conto per quintale di suino macellato, è stabilito nella seguente misura:

in Belgio	...	unità di conto		
nella R.F. di Germania	...	"	"	"
in Francia	...	"	"	"
in Italia	...	"	"	"
nel Lussemburgo	...	"	"	"
nei Paesi Bassi	...	"	"	"

Articolo 2 .

Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente all'applicazione del regime dei prelievi applicabili ai suini macellati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Motivazione

del Regolamento n. ... relativo alla determinazione dell'ammon-
tare dei prelievi applicabili ai suini macellati nei confronti
dei Paesi terzi

Per l'elemento di cui alla lettera a) si assumono gli importi dei prelievi intracomunitari di ciascuno degli Stati membri nei confronti dei Paesi Bassi, dal momento che in questi ultimi si trova il prezzo medio più basso dei suini macellati. Il Consiglio non si è ancora pronunciato definitivamente su tali importi.

L'elemento di cui alla lettera b) è calcolato nel modo seguente.

Il prezzo medio olandese ponderato alle aliquote dei miscugli di cereali da foraggio, calcolato per il periodo 1° luglio 1961 - 28 febbraio 1962, è pari a 29,70 DM al quintale (cfr. doc. VI/3807/1/62-I revisionato, del 3 maggio 1962 "Prezzi dei cereali da foraggio nei Paesi della C.E.E. da assumere come base per il calcolo dei prelievi per la carne suina, le uova e il pollame").

Il prezzo sul mercato mondiale per i miscugli di cereali da foraggio è di DM 24,17 al quintale. Esso viene calcolato per il semestre 1°10.1961 - 31.3.1962 sulla base CIF e tenendo presente la composizione olandese dei cereali da foraggio nel modo seguente:

Orzo	15% x 26,47 DM	= 3,97 DM
Granoturco	25% x 23,75 DM	= 5,94 DM
Avona	10% x 21,58 DM	= 2,16 DM
Segala	20% x 23,75 DM (prezzo del granturco)	= 4,75 DM
Grani da foraggio	} 30% x 24,50 DM	= 7,35 DM
Miscugli di cereali		
		24,17 DM/100 kg

Per rendere comparabile tale prezzo con quello dei cereali da foraggio olandese, si aggiungono 1,25 DM al quintale quali spese di trasbordo in modo che il prezzo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale da porre a base del calcolo è pari a 25,42 DM.

.../...

Per cui la differenza tra tali prezzi ammonta:

Prezzo dei cereali da foraggio olandese	DM 29,70
Prezzo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale	<u>DM 25,42</u>
Differenza	DM 4,28

Tale differenza si moltiplica per il coefficiente di trasformazione per i suini macellati pari a 1:4, rappresentativo per gli Stati membri. Ne risulta che l'elemento di cui alla lettera b) è pari a DM 17,12, cioè 4,280 unità di conto.

Per l'elemento di cui alla lettera c) è stato fissato, sulla base delle modifiche di ciascuno degli Stati membri e relativi alle importazioni nella Comunità in provenienza dai Paesi terzi durante l'anno precedente un prezzo di offerta medio pari a DM 251,63. Per il calcolo ci si è fondati sui seguenti prezzi notificati:

Per le importazioni

In Belgio (in provenienza dalla Danimarca) 3.400 Fr.b. = DM 272,00 al quintale di suino macellato;

Nella R.F. di Germania (in provenienza da diversi paesi: Svezia, Austria, Bulgaria, Polonia, Ungheria)
DM 185,52 al quintale di suino vivo = DM 241,18 al quintale di suino macellato

(si è tenuto conto delle importazioni di suini vivi per il fatto che sono stati importati quasi esclusivamente suini vivi).

In Francia NF 235 al quintale di suino vivo
NF 305,50 al quintale di suino macollato = DM 244,52 al quintale di suino macollato

In Italia Lit. 38.411 = DM 245,83 al quintale di suino macollato

Prezzo medio all'importazione = DM 251,63 al quintale di suino macollato

Espresso in unità di conto: 62,908.

.../...

Il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno comunicato che nel 1961 non hanno effettuato importazioni in provenienza dai Paesi terzi.

Assumendo un prezzo medio all'importazione pari a DM 251,63 l'elemento di cui alla lettera c) risulta pari a DM 5,03 al quintale di suino macellato cioè a 1,258 unità di conto.
